

COLLEGIO DEI PROBIVIRI – ART. 12 dello Statuto approvato a Roma il 24 maggio 2018

12.1) - Composizione

Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall'Assemblea fra i Soci con diritto di voto ed è costituito da 3 (tre) Probiviri effettivi, che nel loro ambito eleggono il Presidente, e da 2 (due) supplenti. La funzione di Probiviro effettivo è incompatibile con l'appartenenza a qualsiasi altro Organo dell'Associazione.

Il Presidente del Collegio deve far capo a un Organo territoriale diverso rispetto a quello che ha espresso il Presidente dell'Associazione e rimane in carica tre anni ed è eleggibile sino ad un massimo di due mandati consecutivi.

I membri del Collegio dei Probiviri devono provenire da Comitati Territoriali diversi tra loro.

12.2) - Compiti

Sono inoltre rimesse al Collegio dei Probiviri, su richiesta degli interessati, le eventuali controversie insorte fra i componenti degli Organi Collegiali dell'Associazione o fra i Soci e detti Organi.

Il Collegio può altresì pronunciarsi sui casi di divergenza di interpretazione statutaria o regolamentare, di conflitti di competenza, di ineleggibilità, incompatibilità e su ogni altro argomento o comportamento sottoposto da uno o più Soci o da un Organo Sociale.

Esso verifica, quando ciò sia rimesso alla sua valutazione, che comportamenti e dichiarazioni di Organi o di Soci non siano lesivi del prestigio e degli interessi dell'Associazione o incompatibili con i suoi scopi sociali.

Il Collegio decide, previo tentativo di amichevole composizione, anche a maggioranza "ex bono et aequo", senza formalità procedurali, comunicando la decisione al Presidente dell'Associazione nonché all'Organo o Socio ricorrente entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dell'incarico.

Sui ricorsi dei Soci contro l'operato della C.E.N. il Collegio dovrà pronunciarsi con procedura di massima urgenza e comunque entro 30 giorni dalla data di notifica dell'incarico.

Il Collegio dei Probiviri ha facoltà di prendere visione di tutti gli atti inerenti la fattispecie ad esso sottoposta.

Il Presidente del Collegio o per sua delega uno degli altri due Probiviri effettivi, partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, vigilando, per quanto di sua competenza, sul rispetto formale del presente Statuto e del relativo Regolamento.

È fatto obbligo al Socio di rivolgersi al Collegio dei Probiviri per ogni controversia nei confronti di altri Soci o di Organi Sociali. L'eventuale ricorso alla giustizia ordinaria, senza adire preventivamente il Collegio dei Probiviri, comporta l'esclusione del Socio dalla Associazione.